Gazzetta ufficiale L 329 dell'Unione europea



in lingua italiana

Legislazione

63° anno

9 ottobre 2020

Sommario

Edizione

II Atti non legislativi

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2020/1421 del Consiglio, del 1º ottobre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
- **★** Decisione (UE) 2020/1422 del Consiglio, del 5 ottobre 2020, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/1421 DEL CONSIGLIO

del 1º ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.
- (2) L'Unione non è parte contraente dell'ADR né dell'ADN.
- (3) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti e applicano l'ADR e 13 Stati membri sono parti contraenti e applicano l'ADN.
- (4) A norma dell'articolo 14 dell'ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati di tale accordo. Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) può adottare modifiche degli allegati dell'ADR. A norma dell'articolo 20 dell'ADN, il comitato di sicurezza e il comitato amministrativo possono adottare modifiche dei regolamenti allegati all'ADN.
- (5) Le modifiche adottate durante il biennio 2018-2020 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN in merito al trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne sono state comunicate alle parti contraenti dell'ADR e dell'ADN in data 1º luglio 2020.
- È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito a tali modifiche apportate all'ADR e all'ADN, poiché tali atti saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). Tale direttiva stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR e all'ADN. L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del regolamento concernente il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all'appendice C della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e dell'ADN, qualora non sia altrimenti disposto negli allegati di detta direttiva. Inoltre, a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare l'allegato I, sezione I.1, e l'allegato III, sezione III.1, di tale direttiva al progresso scientifico e tecnico, specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN.

⁽¹) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

- (7) Le modifiche adottate riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.
- (8) Il consenso tecnico sulle modifiche degli allegati dell'ADR e dei regolamenti allegati all'ADN oggetto della presente decisione è stato raggiunto nel WP.15. e nel comitato amministrativo dell'ADN, rispettivamente.
- (9) Le modifiche adottate risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
- (10) È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa congiuntamente nell'interesse dell'Unione dagli Stati membri dell'Unione che sono parti contraenti dell'ADR e dell'ADN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

ΙT

Articolo 1

- 1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche degli allegati dell'ADR adotatte dal gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) e alle modifiche dei regolamenti allegati all'ADN, adottate dal comitato amministrativo dell'ADN, è di sostenere le modifiche seguenti:
- a) progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
- b) progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR addendum (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249/Add.1; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
- c) progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR rettifica (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/249/Corr.1; notifica del depositario C.N.274.2020.TREATIES-XI.B.14);
- d) progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN (documento di riferimento ECE/ADN/54; notifica del depositario C. N.273.2020.TREATIES-XI.D.6);
- e) Progetti di modifica del Regolamento allegato all'ADN rettifica (documento di riferimento ECE/TRANS/WP.15/AC.2/25; notifica del depositario C.N.309.2020.TREATIES-XI.D.6); e
- f) progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN(documento di riferimento ECE/ADN/54/Add.1; notifica del depositario C.N.367.2020.TREATIES-XI.D.6).
- 2. Modifiche marginali di cui al paragrafo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono parti contraenti rispettivamente dell'ADR e dell'ADN esprimono congiuntamente nell'interesse dell'Unione la posizione dell'Unione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate agli allegati all'ADR e al regolamento allegato all'ADN sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2020

IT

Per il Consiglio Il presidente M. ROTH

DECISIONE (UE) 2020/1422 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2020

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10º Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'impegno attuale dell'Unione in materia di pace e sicurezza nel continente africano nell'ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) dovrebbe essere mantenuto fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (²), quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»), se precedente.
- (2) Le esigenze finanziarie dell'APF per il periodo che va da gennaio a giugno 2021 sono stimate in 113 000 000 EUR.
- (3) È opportuno utilizzare i fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo per lo sviluppo («10° FES») per garantire il finanziamento dell'APF fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, se precedente. Tali fondi supplementari dovrebbero finanziare il sostegno alle operazioni di pace sotto guida africana.
- (4) I fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente al programma d'azione pluriennale pertinente dell'APF e alle norme e alle procedure applicabili all'11° Fondo europeo per lo sviluppo («11° FES»), come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 (³) e (UE) 2018/1877 del Consiglio (⁴).
- (5) I fondi riutilizzati del 10° FES, precedentemente non impegnati conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno relativo all'11° FES o disimpegnati conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, di tale accordo, rimangono una risorsa del 10° FES ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno relativo al 10° FES (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È stanziato un importo massimo di 113 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10º FES per ricostituire le riserve dell'APF per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 o fino alla scadenza dell'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, se precedente.

Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l'11° FES.

- (1) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
- (2) GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.
- (²) Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11º Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).
- (4) Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).
- (3) Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

Articolo	2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020

IT

Per il Consiglio Il presidente M. ROTH



